

**DELIBERAZIONE 10 NOVEMBRE 2020**  
**453/2020/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE RELATIVE ALL'ALLOCAZIONE DI CAPACITÀ  
CONCORRENTE E ALLA RIPARTIZIONE DEL PREMIO D'ASTA PRESENTATE DALLE  
SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. E TAP AG**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI  
E AMBIENTE**

Nella 1133<sup>a</sup> riunione del 10 novembre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009 come emendato dalla Decisione della Commissione del 24 agosto 2012;
- il Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017 (di seguito: Regolamento CAM);
- il Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017 (di seguito: Regolamento TAR);
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 942/2019, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante “*Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC*” (di seguito: decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 giugno 2013 (di seguito: decreto del 25 giugno 2013);
- la deliberazione dell’Autorità per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas) e il relativo allegato predisposto congiuntamente

- con le autorità greca (RAE) e albanese (ERE) (di seguito: *Final Joint Opinion* o FJO);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 218/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 218/2020/R/gas) che approva il codice di rete di TAP AG (di seguito: “TAP Network Code” o “TNC”);
  - il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato;
  - la lettera trasmessa dalla società TAP AG il 4 novembre 2020, prot. Autorità 35751/2020 (di seguito: lettera TAP AG 4 novembre 2020), che include la lettera congiunta trasmessa dalle società TAP AG e Hellenic Gas Transmission System Operator S.A. (di seguito lettera DESFA 4 novembre 2020);
  - la lettera trasmessa dalla società Snam S.p.A. il 9 novembre 2020, prot. Autorità 36447/2020 (di seguito: lettera Snam 9 novembre 2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce, all’Autorità, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione 249/2013/R/gas, l’Autorità ha adottato, d’accordo con le Autorità di regolazione di Grecia e Albania, la *Final Joint Opinion* recante il parere positivo, integrato con le indicazioni della Commissione europea, al rilascio dell’esonero da parte delle Autorità competenti;
- con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero ha finalizzato il processo di rilascio dell’esonero, recependo, tra l’altro, i principi contenuti nella *Final Joint Opinion* e la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013;
- ai sensi dell’Articolo 4.7.1 della *Final Joint Opinion*, con deliberazione 218/2020/R/gas l’Autorità ha approvato, congiuntamente con le autorità di regolazione dell’energia albanese e greca ERE e RAE, il *TAP Network Code*;
- a causa della presenza di possibili congestioni lungo il percorso del gasdotto TAP, il *TAP Network Code* prevede (Articolo 6.3(d)) che i prodotti di capacità siano allocati come “capacità concorrente”, ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento CAM;
- il medesimo articolo del *TAP Network Code*, in linea con le disposizioni del Regolamento CAM, prevede che le aste per l’allocazione della capacità concorrente si svolgano conformemente ai criteri di allocazione proposti da TAP AG e approvati dalle Autorità;
- il Regolamento CAM prevede altresì che le aste di capacità concorrente siano svolte previo accordo dei TSO direttamente coinvolti e che le Autorità dei rispettivi stati, nell’approvare tale metodologia di allocazione, tengano conto

- della posizione eventualmente espressa dalle Autorità dei paesi confinanti e di quelli che ne sono coinvolti;
- in linea con le sopra richiamate disposizioni:
    - con lettera TAP 4 novembre 2020, la società TAP AG ha trasmesso alle Autorità il documento “*Procedure for the execution of competing auctions at TAP Interconnection points pursuant to Regulation N. 459/2017*”, specificando l’accordo con i TSO adiacenti relativamente alla definizione di “capacità concorrente” per i suoi punti di interconnessione di Melendugno (collegamento con la rete italiana) e Nea Mesimvria (collegamento con la rete greca);
    - con lettera SNAM 9 novembre 2020, la società SNAM Rete Gas ha confermato l’accordo con TAP AG sull’allocazione di capacità concorrente al punto di interconnessione di Melendugno;
    - con lettera DESFA 4 novembre 2020, la società DESFA ha confermato l’accordo con TAP AG in relazione al punto di interconnessione con la sua rete a Nea Mesimvria;
  - i TSO hanno comunicato all’Autorità il loro accordo ad implementare presso i suddetti punti la procedura di allocazione della “capacità concorrente sulla piattaforma Prisma;
  - le procedure e le tempistiche di tale “capacità concorrente” presso i suddetti punti di interconnessione saranno comunicate agli utenti sulla piattaforma Prisma.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai sensi del Regolamento TAR, il premio d'asta derivante dalle vendite di prodotti di capacità aggregata è attribuito in conformità dell'accordo tra i rispettivi gestori dei sistemi di trasporto ed è soggetto all'approvazione della o delle autorità nazionali di regolamentazione;
- con lettera 4 e 9 novembre 2020 TAP AG e SNAM hanno comunicato il proprio accordo di dividere in parti uguali il premio d’asta derivante dalle vendite di prodotti di capacità aggregata nel punto di interconnessione di Melendugno.

**RITENUTO CHE:**

- la procedura trasmessa da TAP AG sia conforme ai principi contenuti nella normativa europea di riferimento e nel *TAP Network Code*;
- sia, pertanto, opportuno approvare il documento “*Procedure for the execution of competing auctions at TAP Interconnection points pursuant to Regulation N. 459/2017*” trasmesso con lettere TAP AG e SNAM 4 novembre 2020 sulla base delle motivazioni condivise con l’autorità di regolazione coinvolta (RAE, Grecia) e riportate in *Allegato A*;

- sia opportuno approvare la proposta di ripartizione di eventuali premi d'asta derivanti dalle vendite di prodotti di capacità aggregata nel punto di interconnessione di Melendugno concordata tra SNAM Rete Gas e TAP AG;
- sia opportuno informare l'Autorità di regolazione Albanese (ERE) dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di cui all'Articolo 6.3(d) del TAP Network Code

### **DELIBERA**

1. di approvare, congiuntamente all'Autorità di regolazione Greca (RAE), la procedura "*Procedure for the execution of competing auctions at TAP Interconnection points pursuant to Regulation N. 459/2017*" riportata in Allegato B, sulla base delle motivazioni condivise con l'Autorità RAE riportate in Allegato A;
2. di approvare la proposta congiuntamente trasmessa da SNAM Rete Gas e TAP AG di dividere in parti uguali gli eventuali proventi delle aste di capacità aggregata nel punto di interconnessione di Melendugno;
3. di trasmettere il presente provvedimento alle Autorità di Albania (ERE) e Grecia (RAE) e alle società Snam Rete Gas S.p.A., società TAP AG e DESFA;
4. di pubblicare il presente provvedimento e gli Allegati A e B sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

10 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*